

REP. N.

**COMUNE DI AVIGLIANO**

**Provincia di Potenza**

**OGGETTO: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI AVIGLIANO.**

IMPORTO NETTO € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Contratto in modalità elettronica con firma digitale

per l'affidamento del servizio di asilo nido del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029. Valore complessivo euro \_\_\_\_\_ più IVA al 5% - CIG n. \_\_\_\_\_.

L'anno 2025, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Avigliano, nella Residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Clementina GERARDI, Segretario del Comune di Avigliano, autorizzata al rogito degli atti nei quali l'Ente è parte, ex art. 97, comma 4, lettera c), D.lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti i signori

DA UNA PARTE:

- Dott.ssa Pina Iannielli, nata a Potenza il \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica in Avigliano al Corso Gianturco n. 31, presso la Residenza Comunale, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Avigliano (Pz), Codice Fiscale Ente 80001750761, nella sua qualità di Responsabile del Settore I - Amministrativo del Comune, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale n. 14/2024, di seguito denominato "Comune";

DALL'ALTRA PARTE:

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, N. REA \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Affidatario".

Le parti innanzi generalizzate

**PREMETTONO**

- che con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Comunale ha approvato il progetto per l'affidamento del "Servizio di asilo nido del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029", e ha conferito mandato al Responsabile del Settore I - Amministrativo per l'adozione degli atti consequenziali relativi all'affidamento dello stesso;

- che con la medesima deliberazione n. \_\_\_\_\_ è stata, altresì, determinata la durata dell'affidamento, pari a tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, oltre a eventuale proroga tecnica, nonché l'importo a base di gara calcolato sull'importo complessivo pari a euro \_\_\_\_\_ (in lettere) oltre IVA al 5%, di cui costi per la sicurezza da rischi da interferenza pari a euro \_\_\_\_\_;

- che con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile del Settore I - Amministrativo ha avviato la procedura di gara ;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato definitivamente il servizio alla Ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, per l'importo, IVA esclusa, di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), oltre IVA al 5%, di cui costi per la sicurezza da rischi da interferenza pari a euro \_\_\_\_\_;

(che in data \_\_\_\_\_ è stato firmato il verbale di consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto);

- che la spesa per l'espletamento del servizio è finanziata con fondi del bilancio comunale;
- che il Responsabile del procedimento ha verificato le regolarità contributive mediante l'acquisizione del D.U.R.C. in data \_\_\_\_\_ ;
- che ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modif. è stata richiesta al sistema Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011;
- che il Responsabile del Settore I attesta, con la stipula del presente atto, l'avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sottoscrizione e, dunque, il affidatario risulta in grado di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 17 del Decreto legislativo 36/2023;

Visto l'articolo 6 del decreto legge 145/2013, convertito senza modifiche con legge del 21 febbraio 2014 n. 9;

Tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, volendo le parti convenute procedere alla redazione del contratto di appalto,

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1.** La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

**ART. 2.** Il Comune di Avigliano, come sopra rappresentato, affida alla Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, N.REA \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, che accetta, l'espletamento del servizio di asilo nido del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, di cui al capitolato speciale d'appalto approvato con la citata deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Comunale, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (All. A).

**ART. 3.** Il servizio viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dal progetto di servizio, approvato con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e dal progetto tecnico presentato in sede di gara, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegati. Di detti documenti viene omessa la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza e di averlo già sottoscritto in segno di piena accettazione, depositandolo agli atti del contratto, presso la segreteria comunale.

**ART. 4.** La durata del servizio di cui al presente contratto è fissata in n. 3 (tre) anni scolastici (2026-2027, 2027-2028, 2028-2029), con opzione di proroga per ulteriore tre anni scolastici, oltre eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice dei Contratti) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al affidatario almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La durata triennale, con opzione di proroga per ulteriori tre anni, oltre a eventuale proroga tecnica, ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ compreso. Scaduto il contratto il affidatario, secondo le disposizioni di legge in vigore a quella data, è tenuto ad assicurare il servizio agli stessi patti e condizioni del presente contratto, di cui costituisce mera estensione temporale, fino all'espletamento della nuova gara di affidamento o alla stipula del nuovo contratto, nella misura strettamente necessaria e dietro

invito scritto del Comune che comunichi l'atto determinativo che abbia disposto l'eventuale proroga tecnica.

In ogni caso l'affidamento cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, ai sensi delle specifiche norme del codice appalti, di affidare, laddove se ne rilevino la volontà e la convenienza e previa verifica dell'andamento del servizio, alla medesima Ditta affidataria servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto per ulteriori tre anni.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

**ART. 5.** Il corrispettivo dovuto all'Impresa concessionaria per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto ammonta a euro \_\_\_\_\_ oltre IVA al 5%. Con tale compenso il affidatario si intende integralmente soddisfatto e compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connessi o conseguenti al medesimo, senza alcun diritto per pretese, né per nuovi o maggiori compensi. Esso non è suscettibile di alcuna variazione, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge.

**ART. 6.** La liquidazione del corrispettivo mensile, in favore dell'aggiudicatario, per ciascun bambino iscritto e presente sarà disposta in base dell'emissione di fatture mensili e contestuale presentazione, per ogni struttura, di un prospetto riportante:

- il numero di presenze dei bambini iscritti e frequentanti (al netto della riduzione per assenze giustificate);
- i nomi del Coordinatore, del personale docente, ausiliario e supplente impiegati nel mese di riferimento, completi di qualifica, livello di inquadramento, titolo di studio, tipologia di contratto (tempo pieno/parziale e tempo determinato/indeterminato), numero ore da ciascuno effettivamente svolte, relative somme liquidate, e copia dei versamenti contributivi, assistenziali, assicurativi e fiscali relativi alla gestione del personale.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla decorrenza termini della fattura elettronica inviata. L'eventuale ritardo nel pagamento non sarà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, che è tenuto a continuare il Servizio fino alla naturale scadenza contrattuale.

Sarà compito dell'aggiudicatario:

- provvedere per conto del Comune a comunicare agli utenti l'importo mensile dovuto e le modalità di pagamento per il Servizio, sulla base della regolamentazione in vigore per l'anno educativo;
- curare per ogni singola struttura il ritiro e la verifica delle attestazioni di avvenuto pagamento da parte degli utenti;
- predisporre mensilmente, sulla base della documentazione acquisita, un rendiconto analitico (da trasmettere al Comune entro il giorno 20 di ogni mese) delle somme versate dagli utenti, unitamente alle attestazioni di pagamento.

Per i servizi forniti, l'aggiudicatario emetterà mensilmente fattura elettronica, posticipata per i mesi di servizio, recante CIG, descrizione del servizio e periodo di riferimento. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni, previa acquisizione del DURC.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice dei Contratti, qualora il DURC acquisito segnali un'inadempienza contributiva, l'ente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, e provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato dall'Affidatario nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, il Comune pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto.

L'individuazione degli aventi titolo a fruire del servizio, la definizione di tariffe, eventuali esenzioni e riduzioni e, in genere, la definizione delle politiche e del regime tariffario, rimane nella esclusiva

competenza del Comune. Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo unitario (costo mensile pro-capite per bambino iscritto e frequentante, per mese) offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, come riportato nel contratto sottoscritto dallo stesso a seguito dell'aggiudicazione. Nel prezzo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, la quota ammortamento degli eventuali investimenti messi in atto dall'affidatario per la fornitura di beni e servizi, gli ulteriori costi dei canoni per la gestione informatizzata, i costi delle utenze, e ogni altro onere espresso e non espresso dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l'ufficio competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio (presso l'INPS di competenza) del DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria in relazione al presente contratto. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR n. 207/2010, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

**ART. 7.** A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente. La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto. La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%. In tale evenienza: a) sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza; b) l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione; c) la revisione avverrà nella misura del 80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%. A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, all'appaltatore sarà riconosciuto il 80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia). I corrispettivi e i prezzi del presente Contratto, ai sensi dell'art. 60 Codice dei Contratti e allegato II.2-bis, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame). La revisione verrà applicata solo se viene registrata, in aumento o in diminuzione, una variazione superiore al 5 per cento del valore del contratto previsto inizialmente.

In tal caso, i corrispettivi saranno adeguati, ma nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione ai servizi da erogare. La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di appalto Servizi assistenza scolastica - sulla base della variazione dell'indice Prezzi al Consumo PC [105] Corsi di istruzione e formazione. L'indice a base del calcolo è quello vigente nel momento della aggiudicazione. I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT <https://esploradati.istat.it/> o <http://dati.istat.it/>

**ART. 8.** L'affidatario si impegna ad espletare i servizi oggetto del presente appalto alle condizioni e modalità tutte previste nel Capitolato Speciale innanzi citato, a quelle previste nella determinazione di aggiudicazione n. \_\_ del \_\_\_\_, che, pur non materialmente allegata, viene depositata agli atti del fascicolo di contratto. L'affidatario si impegna, altresì, ad espletare i servizi oggetto del presente contratto secondo il progetto gestionale presentato in sede di gara che, se pur non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e che, pertanto, si intende in esso recepito ed assunto come obbligo dell'affidatario.

**ART. 9.** A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l'affidatario ha prestato la prescritta cauzione definitiva per l'importo di € \_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_) mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_.

**ART. 10.** L'affidatario ha stipulato polizza assicurativa RCT/RCO n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, come prescritta dall'art. 18 del Capitolato Speciale.

**ART. 11.** L'affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette.

**ART. 12.** Ai sensi dell'art. 120 comma 9 cdc, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**ART. 13.** A mente dell'art. 57, comma 1 cdc, il presente capitolato prevede clausola di salvaguardia sociale. Al fine di tutelare la stabilità lavorativa, l'aggiudicatario si obbliga a utilizzare i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal gestore uscente per la esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato del personale. Ciascun interessato potrà inoltre presentare un impegno / piano in virtù del quale, in ipotesi di necessità di assunzioni e di mancato riassorbimento per causa lui non riconducibile, le assunzioni saranno svolte garantendo le pari opportunità generazionali, la parità di genere, la inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. Il piano di compatibilità o assorbimento dovrà essere inserito nella Busta Economica. La clausola sociale diverrà parte integrante e sostanziale del contratto, e il suo inadempimento comporterà decadenza e risoluzione.

**ART. 14.** Nel caso di inosservanza da parte dell'impresa aggiudicataria di obblighi o condizioni contrattuali, il Responsabile del procedimento inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine che decorrerà dal ricevimento della diffida da parte dell'aggiudicatario. Trascorso inutilmente il termine prefissato, ferma restando l'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite nel successivo articolo, il Comune potrà ordinare all'aggiudicatario la sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata e accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'aggiudicatario;
- per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell'aggiudicatario;

Il Comune di Avigliano, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario.

In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal presente Capitolato, il Comune si riserva di applicare delle penalità la cui misura varierà da un minimo di € 100,00 a un massimo cumulativo di € 3.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza e del protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto. Per disservizi o mancati adempimenti imputabili al gestore sarà comminata una penale, previa contestazione ed eventuale controdeduzione da formulare entro termine perentorio assegnato, come da tabella qui di seguito riportata:

Importo	Descrizione inadempienza
€ 500,00	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini;</li><li>▪ mancato rispetto di quanto previsto nel progetto pedagogico</li></ul>
€ 500,00	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ interruzione ingiustificata del servizio</li><li>▪ reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo, previ n. 3 richiami scritti (per ciascun operatore);</li><li>▪ personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore)</li></ul>

€ 300,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ inosservanza del calendario e/o degli orari di apertura del servizio;</li> <li>▪ comportamento scorretto del personale (constatato da specifico addebito previo contraddittorio*);</li> <li>▪ mancato rispetto delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l'utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito UE</li> </ul>
€ 200,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ carenza accertata della manutenzione ordinaria dell'immobile e/o degli impianti</li> <li>▪ carenza accertata della pulizia dei locali, dell'area giochi e delle pertinenze</li> </ul>
€ 100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mancata pubblicizzazione ed esposizione della Carta dei servizi;</li> <li>▪ per ogni accertata difformità delle derrate alimentari rispetto alle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle stesse</li> <li>▪ per ritardo nell'effettuazione della manutenzione di impianti. In caso di ritardo superiore a 3 giorni la penale è triplicata</li> </ul>

(\*) Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto/sconveniente del personale, previa contestazione, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato.

Le penali applicate saranno trattenute dalla garanzia definitiva di cui all'art. 16 del presente Capitolato che, in tal caso, dovrà essere tempestivamente reintegrata.

Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penali la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, salva e impregiudicata la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 20 giorni dalla notifica o dalla ricezione della Pec; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

**ART. 15.** Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, stanti le specifiche caratteristiche e la delicatezza dei servizi oggetto di appalto, l'età degli utenti finali e le implicazioni per la salute degli stessi. La cessione anche parziale del contratto è vietata, pena la risoluzione immediata e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, fatta salva la possibilità di richiedere ulteriori risarcimenti per maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, si applicherà quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

**ART. 16.** Qualora l'appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all'appaltatore.

**ART. 17.** In caso di grave inadempimento da parte della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultima in sede di offerta.

L'Amministrazione comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;
- ammontare delle penali contestate e applicate all'appaltatore in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto (IVA esclusa);
- cessione o subappalto del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- violazioni gravi e ripetute delle norme di igiene;
- inadempienza di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzo reiterato di personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituzione ripetuta e senza motivazione del personale educativo;
- omissione del pagamento delle retribuzioni dovute al personale, nonché del versamento di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto
- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente appaltante sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'aggiudicatario rinuncia a ogni richiesta di danni diretti, indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. L'Amministrazione comunale conserva piene e intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

**ART. 18.** L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte. Nel caso in cui l'Ente sia tenuto a uniformarsi a modifiche normative sopravvenute che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

**ART. 19.** Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto delle disposizioni in materia di "Criteri Ambientali Minimi", al fine di implementare la sostenibilità ambientale per gli aspetti del servizio riconducibili all'assoggettabilità alla vigente normativa in materia (fornitura derrate, prodotti per la pulizia, prodotti energetici, arredi etc.).

Il rispetto dei CAM, così come previsto dalla vigente normativa in materia, cui l'aggiudicatario dovrà attenersi, sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del servizio.

**ART. 20.** Il costo del servizio mensa rimane a carico degli utenti finali e non incide sul valore dell'appalto. Prima dell'inizio di ogni anno educativo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune il costo unitario del pasto.

**Bisogni alimentari.** L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del servizio di refezione e preparazione dei pasti presso la cucina delle strutture. Il servizio mensa è rivolto a tutti i bambini dell'Asilo Nido. Le tecniche di cottura da preferire sono: al vapore, al forno, al cartoccio. Sono da escludere le frittiture. Deve usarsi solo olio extravergine di oliva. I cibi da preparare devono essere

semplici e dai sapori naturali. L'alimentazione deve rispondere ai bisogni nutrizionali ed energetici dei bimbi secondo le fasce di età.

**Prodotti alimentari.** Tutti i prodotti alimentari utilizzati per la mensa dell'Asilo Nido devono essere conformi alle normative vigenti nazionali, comunitarie e regionali, per quanto attiene alla produzione, all'eventuale importazione ed alla commercializzazione. La mensa deve garantire col pasto qualità nutrizionale, fruibilità dei nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria. A tal proposito l'aggiudicatario si avvarrà di figure professionali appropriate di cui dovrà darne debito conto negli elaborati di partecipazione alla gara.

**Menù.** I menù, tenendo conto delle vigenti Linee Guida del Ministero della Salute, debbono essere sottoposti alla validazione del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) operante presso l'ASL di Potenza, ed elaborati secondo i principi di un'alimentazione sana ed equilibrata privilegiando alimenti tipici ai fini del mantenimento delle tradizioni alimentari. Deve essere garantita la varietà degli alimenti, con rotazione del menù di almeno 4-5 settimane, assicurando la disponibilità di ortaggi e frutta in relazione alla stagione. I menù devono essere preparati sulla base dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) per diverse fasce di età e sesso, per tener conto delle esigenze di metabolismo e di crescita. Nella preparazione dei menù devono tenersi, altresì, in debito conto le tabelle dietetiche e le relative grammature. Nell'arco della settimana educativa gli alimenti e/o i gruppi di alimenti devono essere somministrati, osservando, salvo diversa prescrizione del Pediatra o altro specialista, le frequenze di cui alla Tabella 2 delle Linee Guida ministeriali innanzi precisate.

**Diete speciali.** Devono essere assicurate le diete speciali (quali ad esempio quelle per soggetti affetti da allergia o intolleranza alimentare, celiachia, malattie metaboliche, etc.) con indicazione degli alimenti vietati, secondo la prescrizione dettagliata rilasciata da medico curante o specialista.

**Orari di consumazione.** Gli orari di consumo dei pasti devono essere congrui con le abitudini alimentari e con necessità fisiologiche dei bambini. I menù saranno strutturati, in linea di massima e salvo diversa prescrizione del Pediatra, in modo da garantire il rispetto delle seguenti proporzioni:

- il 15% di proteine,
- il 30% di grassi
- il 55% di carboidrati.

**ART. 21. Qualità degli alimenti.** Le derrate alimentari e le bevande utilizzate devono essere conformi ai requisiti previsti dalle normative vigenti, comunitarie, nazionali e regionali; esse devono essere di elevata qualità, tali da garantire una costante uniformità qualitativa, nutrizionale, sensoriale ed igienica. L'Aggiudicatario dovrà fornire, a richiesta del Comune, l'elenco delle derrate utilizzate con i relativi marchi, i fornitori, i nomi commerciali e le schede tecniche. Tutti i prodotti utilizzati devono garantire l'assenza di OGM.

**Composizione pasti.** La composizione del pasto deve comprendere :

- al mattino una merenda non preconfezionata (ad esempio frutta fresca o altro),
- al pranzo un primo piatto e un secondo piatto (in alternativa un piatto unico), un contorno di stagione, crudo o cotto, acqua, pane e frutta.

Per la preparazione dei pasti dovranno essere utilizzati sempre prodotti freschi, di prima qualità, provenienti da produzioni italiane, meglio se biologiche e/o a chilometro zero, tipiche e tradizionali della Regione Basilicata, nonché quelle a denominazione protetta (DOP, IGP) certificate ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali, e conformemente etichettate. I menù giornalieri devono ricomprendere almeno tre dei seguenti prodotti, provenienti da agricoltura biologica:

- olio
- pasta, riso
- uova, latte e/o latticini
- carni di ogni tipo
- legumi
- frutta, verdura, ortaggi, ecc.

**Provenienza degli alimenti.** Le principali caratteristiche delle derrate alimentari da utilizzare sono descritte nell'**Allegato D** al capitolato. L'aggiudicatario dovrà indicare nel Progetto di gara l'elenco dei



prodotti biologici che intende utilizzare, precisandone la provenienza (azienda, località, etc.). È fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire il rispetto delle norme relative alla rintracciabilità di filiera. L'aggiudicatario si impegna, inoltre a

- non effettuare il riciclo dei pasti e/o degli avanzi;
- non preparare i pasti nei giorni antecedenti la data del consumo;
- non effettuare la precottura dei cibi, ovvero a non utilizzare cibi parzialmente cotti;
- non effettuare la macinazione delle carni presso l'asilo;
- conservare quotidianamente per 72 ore a temperatura di 4°C (in idonei contenitori chiusi ermeticamente ed etichettati con data, ora e denominazione del prodotto) un "campione testimone" rappresentativo di ogni pietanza, per garantire adeguati controlli ed analisi;
- elaborare il piano di auto controllo HACCP, riferito alle buone prassi tendenti a evitare la contaminazione batteriologica nelle fasi di approvvigionamento delle derrate, conservazione (sia crude che cotte), preparazione, somministrazione, igienizzazione, etc.;
- curare l'accurata pulizia di dispense, magazzini, frigoriferi, piani cottura, tavoli di lavoro, forni, pentole, etc.

**ART. 22.** L'affidatario assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010. e, a tal fine, si impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

**ART. 23.** A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario elegge domicilio in questo Comune presso la Sede Municipale; le notificazioni ed intimazioni verranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata. Qualsiasi comunicazione fatta agli incaricati dell'affidatario dall'Amministrazione aggiudicatrice si considererà fatta personalmente al legale rappresentante dell'affidatario stesso.

**ART. 24.** L'affidatario si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 ("Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"). L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

**ART. 25.** L'affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è tenuto alla dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'affidatario si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte della ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

**ART. 26.** L'affidatario dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di Avigliano, pubblicati sul sito internet istituzionale: [www.comune.avigliano.pz.it](http://www.comune.avigliano.pz.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali", nonché di averne già copia in suo possesso. Si impegna, inoltre, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

**ART. 27.** Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Avigliano (con sede in Via E. Gianturco - 85021 Avigliano (PZ)- Tel +39 0971-701811 Fax. +39 0971-701861 PEC: [comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it) - P.Iva: 00881110761 - Cod.fiscale: 80001750761), tratterà i dati personali conferiti per la presente procedura/contratto, per le finalità per le finalità di cui all'art 6 par 1 lett. "b", "c", "e" previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). Il conferimento dei dati personali identificativi, e quelli di cui all'art 9 par 1 e art 10 del Regolamento UE 679/2016 richiesti o raccolti dall'Ente è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento) e, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati domiciliato per il servizio presso la residenza comunale, alla email: [info@gaconsulenzaprivacy.eu](mailto:info@gaconsulenzaprivacy.eu). Questa informativa, resa in forma semplificata, potrà essere consultata in forma completa nella sezione privacy del sito

<http://www.comune.avigliano.pz.it/cavigliano/home.jsp>

o fornita contattando il titolare del trattamento a: [comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it)

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), l'operatore economico aggiudicatario-affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al successivo trattamento.

Come Responsabile, l'aggiudicatario-affidatario tratterà i Dati Personali ricevuti per quanto strettamente necessario all'esecuzione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario-affidatario nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D. Lgs. n. 196/2003), come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

L'amministrazione comunale raccomanda in particolare all'aggiudicatario-affidatario l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.

In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario-affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il suddetto Responsabile del trattamento:

- a) assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) è tenuto ad assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;
- c) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni sia attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, con particolare riguardo ai casi di indebite distruzione, cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati;
- d) assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i documenti acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini dell'espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo;
- e) garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento;
- f) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare del trattamento;
- g) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di "designati al trattamento";
- h) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche;
- i) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il ripristino tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico che ne pregiudichi l'accesso o l'utilizzo;
- j) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento, ogni dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la cancellazione;
- k) laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche presunta, è obbligato a informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;
- l) nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento principale;
- m) impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l'accesso a qualsiasi informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 15 del Regolamento europeo prima richiamato.

Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente contratto (allegati compresi) configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali.

**ART. 28.** Per le controversie che dovessero sorgere tra il affidatario e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali è competente il Tribunale di Potenza.

**ART. 29.** Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190/2012), l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia, al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e al Bando di Gara e alle altre disposizioni di legge in vigore.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1 a 34.

Richiesto dai Comparenti, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante personal computer e software di videoscrittura, su n. \_\_\_\_ pagine a video.

Ne ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, ivi compresi gli atti richiamati (dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti), sottoscrivendolo in mia presenza con firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del CAD (D. Lgs. n. 82/2005).

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che dette firme sono state apposte dai rispettivi titolari delle stesse alla mia presenza e che i certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005".

Il file del contratto, in formato "portable document format" (PDF), viene chiuso da me Segretario comunale Dott.ssa Clementina GERARDI con l'apposizione della mia firma digitale.

## Allegato 1

### **COMUNE DI AVIGLIANO**

#### **(Provincia di Potenza)**

#### **Patto di Integrità**

(art. 1, comma 17 legge 190/2012)

tra il Comune di Avigliano e Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, N.REA \_\_\_\_\_ per l'affidamento del servizio di asilo nido del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 - CIG n. \_\_\_\_\_ - Importo pari a € \_\_\_\_\_ più IVA al 5%.

**Articolo 1** – Il presente Patto d'integrità, obbliga il Comune di Avigliano e l'affidatario a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

**Articolo 2** – Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto di appalto per l'affidamento del servizio di asilo nido del Comune di Avigliano negli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029.

**Articolo 3** – L'affidatario:

- dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del rapporto contrattuale;
- esclude vi sia stata ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla gestione del rapporto contrattuale;
- assicura di non essersi trovato in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altri partecipanti alla procedura;
- assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori del Comune; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
- informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subconcessioni, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subconcessione, la preventiva autorizzazione del Comune anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
  - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
  - estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - noli a freddo di macchinari;

- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;

- inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subconcessione, pena il diniego dell'autorizzazione;

- comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

#### **Articolo 4 – Il Comune:**

- rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici); si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

- segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

- rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5** – La violazione del Patto di integrità è decretata dal Comune a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

- la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

- l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- la responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

- la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

**Articolo 6** – Il presente patto d'integrità vincola l'operatore economico sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale. Le Parti dichiarano di sottoscrivere il presente patto d'integrità con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD (D. Lgs. n. 82/2005).